



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 277 del 05.08.2013

Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7 dell'art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenza n. 95/11 del 02.05.2011 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Tepedino Raffaele e Albero Lucia c/ Regione. Prat. Avv.ra n. 4499/05. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 109.219.93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

REG. GEN. n. 845/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Lucio Raffaele

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Paolo Romano



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 845/11

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
277	05/08/2013	15	10	1

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Tepedino Raffaele e Albero Lucia c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 4499/05. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 109.219,93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : C38568C49661167D4E9CF32D43A2939690B205AE

Allegato nr. 1 : 4880B54B6B4752541DA73F52FAEF3A541E23856C

Allegato nr. 2 : C1FBB020F162AE5376EBB2E05E6F3AA0F1998586

Allegato nr. 3 : A45826D4855AB10AAE4BBBDE7D5FA4E1360FF524

Allegato nr. 4 : E8B43DF8C26F8BEA0BD29D851BB57D35595EB8D1

Frontespizio Allegato : 45D55928B3BE4C85ECFBBDB1F641EEF105A746C1

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017166/A

Del. 26/08/2013 17.17.10

Da: CR A: SERDA

Data, 07/08/2013 - 12:41



Pagina 1 di 1

Deliberazione N.

277

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Area	Settore
15	10
8	1,2
53	
55	

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

05/08/2013

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 845/III

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Tepedino Raffaele e Albero Lucia c/Regione Campania. Prat. Adv.ra n. 4499/05. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 109.219,93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	ASSENTE
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017166/A

Del: 26/08/2013 17.17.10

Da: CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 30/09/2005 i Sigg. Tepedino Raffaele e Alberio Lucia, rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Formica, elettivamente domiciliati in Napoli - Via Duomo n.314 presso lo studio dell'avv. Mario Barretta, proprietari di una villetta facente parte del complesso immobiliare denominato "Parco De Caro" in Mercato San Severino, frazione San Vincenzo, Via Marcello n.16/A, convenivano in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 29/10/2003, e chiedendone pertanto la condanna in solido dei danni subiti;
- b. che con sentenza n. 95/11 del 02/05/2011, il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulle domande proposte da Tepedino Raffaele e Alberio Lucia, nei confronti della Regione Campania ed i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e delle Finanze, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 65.746,23 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2003) fino alla data della sentenza (02/05/2011), ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in € 508,00 per spese, € 1.941,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Nicola Formica, pone inoltre a carico della Regione Campania le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio;
- c. che la sentenza è stata registrata il 27/06/2011;
- d. che la sentenza è stata notificata alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 12/12/2012;
- e. che il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2013.0062902 del 28/01/2013, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna;
- f. che il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2013.0128110 del 20/02/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza;
- g. che il Settore Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2013.0281060 del 19/04/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al procuratore antistatario, avv. Nicola Formica, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- h. Che con nota pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno in data 02/05/2013 (prot. 2013.0307300) il procuratore antistatario avv. Nicola Formica ha quantificato le spese di lite chiedendo il pagamento a favore dei ricorrenti Sig.ri Tepedino Raffaele e Alberio Lucia, nella stessa nota è stata inviata la documentazione inerente il pagamento delle spese di registrazione a carico della parte vincitrice, del pagamento del CTU, nonché gli estremi dei codici IBAN presso cui effettuare l'accredito delle somme.

RILEVATO

- a. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 97.762,23 di cui per € 65.746,23 sorta capitale e per € 26.641,86 per interessi legali così come liquidato in sentenza, nonché spese di registrazione sentenza e CTU;
- b. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 del T.R.A.P. di Napoli con attribuzione al procuratore antistatario, ammontano complessivamente ad € 11.457,70 di cui: € 508,00 per esborsi liquidati in sentenza, € 53,06 per spese di copie e notifiche, € 1.941,00 per diritti e € 5.500,00 per onorari, € 256,00 per disamina sentenza e diritti vari, € 962,13 per rimborso spese generali (12,5%), € 346,37 per C.P.A. (4%) ed € 1.891,15 per IVA (21%);

- c. che tale debito, complessivamente pari ad € 109.219,93 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 95/11 del 02/05/2011 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO:

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 109.219,93 in esecuzione della sentenza 95/11 del 02/05/2011 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013) con L.R. n.5 del 6/5/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 Maggio 2013;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 con L.R. n. 6 del 6/05/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 Maggio 2013;
- g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 170 del 03/06/2013 pubblicata sul BURC n. 34 del 21/06/2013, ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- h. che nel succitato bilancio 2013 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
- i. che nel succitato bilancio 2013 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15";
- j. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- k. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 109.219,93 come di seguito ripartito:
- | | |
|---|--------------|
| - Sigg. Tepedino Raffaele e Alberio Lucia | € 97.762,23; |
| - Avv. Nicola Formica | € 11.457,70 |
- b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 109.219,93, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 –

Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
0124	20.03.1	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01	1913

- c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 109.219,93 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- e. di voler demandare al Dirigente del Settore 10 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 109.219,93 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- f. che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto.

PRECISATO CHE:

- a. con Determina Dirigenziale n. 22 del 28/03/2013, da una prima disamina constatata la sussistenza di numerosissimi procedimenti pendenti per i quali occorre proporre deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Dirigente p.t., nell'immediatezza dell'assunzione di funzioni, ha costituito specifico gruppo di lavoro per il censimento di tali procedimenti e la celere predisposizione degli atti di competenza, tra cui il presente;
- b. che il Responsabile del Procedimento, Ing. Salvatore Iozzino, ha istruito gli atti come dalle schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e n.2 del 22/04/2013, acquisite al protocollo nr. 0425915 e 0425975 in data 14/06/2013;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- c. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- d. la D.G.R. n. 170 del 03/06/2013;
- e. la sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- f. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 109.219,93 (Centonovemiladuecentodiciannove/93), come di seguito ripartita:

- Sigg. Tepedino Raffaele e Alberio Lucia	€ 97.762,23
- Avv. Nicola Formica	€ 11.457,70
2. Di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:

- 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 109.219,93;
- 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 109.219,93;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
0124	20.03.1	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01	1913

4. Di demandare al Dirigente del Settore 10 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 109.219,93 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 109.219,93 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
- 6.1 Capidipartimento del Bilancio, Lavori Pubblici, Avvocatura;
- 6.1.1 alle seguenti Aree Generali di Coordinamento della Giunta Regionale della Campania:
- 6.1.2. Bilancio, Ragioneria e Tributi;
- 6.1.3. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni;
- 6.1.3. Avvocatura;
- 6.2. ai seguenti Settori Regionali:
- 6.2.1. Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale;
- 6.2.2. Gestione della Entrata e della Spesa;
- 6.2.3. Contenzioso Civile e Penale e Contenzioso Amministrativo e Tributario per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
- 6.2.4 Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 6.3. al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.29 L.R. n.7/2002;
- 6.4. alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	277	del	05/08/2013	AREA 15 8 53 55	SETTORE 10 1,2	SERVIZIO 1
------------------	-----	-----	------------	-----------------------------	----------------------	---------------

OGGETTO :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Tepedino Raffaele e Albero Lucia c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 4499/05. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 109.219,93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano		
DIRIGENTE SETTORE		Ing. Rampino Celestino Dr. Rosati Bruno Dr.ssa Salerno Maria		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Giulivo Italo Dr. Ferrara Mauro (ad interim) Dipartimento delle Politiche Territoriali Dr. Mautone Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali Dr. Varriale		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	05/08/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 06/08/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dr.ssa Anna Maria De Simone



Prot. 2013. 0425915 14/06/2013 11,01
 Mittente : IOZZINO SALVATORE (ING.)

Assogestoria : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 2 del 2013



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 11/06/2013

AREA 15 SETTORE 10 SERVIZIO 01

Prat. Adv.ra n. 4499/05

Il sottoscritto ing. Salvatore Iozzino nella qualità di responsabile della P.O. 09 "Demanio Idrico" – del Servizio 01 del Settore 10 "Settore Provinciale Genio Civile di Salerno" dell'A.G.C. 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni", per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale per il tramite Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota prot. 2013.0062902 del 28/01/2013;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sigg. Tepedino Raffaele e Alberio Lucia

Oggetto della spesa

Sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti alla villetta di proprietà, a causa della esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 29/10/2003, in favore dei Sigg. Tepedino Raffaele e Alberio Lucia per un importo di € 65.746,23 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2003) fino alla data della sentenza (02/05/2011), ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in € 508,00 per spese, € 1.941,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.Nicola Formica. Pone inoltre a carico della Regione Campania le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 30/09/2005 i Sigg. Tepedino Raffaele e Alberio Lucia, rappresentati e difesi dagli avv.Nicola Formica, elettivamente domiciliati in Napoli - Via Duomo n.314 presso lo studio dell'avv. Mario Barretta, proprietari di una villetta facente parte del complesso immobiliare denominato "Parco De Caro" in Mercato San Severino, frazione San Vincenzo, Via Marcello n.16/A, convenivano in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle

Finanze per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 29/10/2003, e chiedendone pertanto la condanna in solido dei danni subiti.
Con sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 il T.R.A.P. di Napoli ha accettato la domanda dei Sigg. Tepedino Raffaele e Albero Lucia, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni lamentati dai ricorrenti per un ammontare di € 65.746,23 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2003) fino alla data della sentenza (02/05/2011), ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in € 508,00 per spese, € 1.941,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.Nicola Formica. Pone inoltre a carico della Regione Campania le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 12/12/2012 e il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2013.0062902 del 28/01/2013, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna. Successivamente il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2013.0128110 del 20/02/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

Il Settore Genio Civile di Salerno con nota n. 2013.0281060 del 19/04/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al procuratore antistatario, avv. Nicola Formica, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Che con nota pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno in data 02/05/2013 (prot. 2013.0307300) il procuratore antistatario avv.Nicola Formica ha quantificato le spese di lite chiedendo il pagamento a favore dei ricorrenti Sig.ri Tepedino Raffaele e Albero Lucia, nella stessa nota è stata inviata la documentazione inerente il pagamento delle spese di registrazione a carico della parte vincitrice, del pagamento del CTU, nonché gli estremi dei codici IBAN presso cui effettuare l'accredito delle somme.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

A	DANNO	
A1	Sorta capitale	€ 65.746,23
A2	interessi + rivalut. Dal 29/10/03 al 02/05/11	€ 23.185,58
A3	interessi dal 02/05/11 al 31/05/13	€ 3.456,28
A4	Spese anticipate per compenso CTU	€ 2.653,74
A5	Spese di registrazione	€ 2.720,40
TOTALE DANNO		€ 97.762,23

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

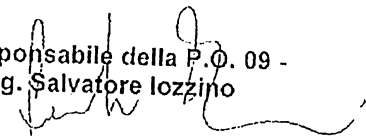
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 97.762,23 (Novantasettemilasettecentosessantadue/23).

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. Nota avv. Formica prot.n.0307300 del 02/05/2013.

Salerno, 11/06/2013

Il Responsabile della P.O. 09 -
Ing. Salvatore Iozzino



Prot. 2013. 0425975 14/06/2013 11,07

Ritente : IOZZINO SALVATORE (ING.)

Assegnatario : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 2 del 2013

*Giunta Regionale della Campania***Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio****SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 2 del 11/06/2013

AREA 15 SETTORE 10 SERVIZIO 01

Prat. Avv.ra n. 4499/05

Il sottoscritto ing. Salvatore Iozzino nella qualità di responsabile della P.O. 09 "Demanio Idrico" - del Servizio 01 del Settore 10 "Settore Provinciale Genio Civile di Salerno" dell'A.G.C. 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni", per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale per il tramite Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota prot. 2013.0062902 del 28/01/2013 e la documentazione acquisita

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: avv. Nicola Formica.**Oggetto della spesa**

Pagamento delle spese di lite all'avv. Nicola Formica, di cui alla Sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 per i danni subiti dai Sig.ri Tepedino Raffaele e Alberio Lucia a seguito dall'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta in data 29/10/2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 30/09/2005 i Sigg. Tepedino Raffaele e Alberio Lucia, rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Formica, elettivamente domiciliati in Napoli - Via Duomo n.314 presso lo studio dell'avv. Mario Barretta, proprietari di una villetta facente parte del complesso immobiliare denominato "Parco De Caro" in Mercato San Severino, frazione San Vincenzo, Via Marcello n.16/A, convenivano in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 29/10/2003, e chiedendone pertanto la condanna in solido dei danni subiti. Con sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 il T.R.A.P. di Napoli ha accettato la domanda dei Sigg. Tepedino Raffaele e Alberio Lucia, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni lamentati dai ricorrenti oltre le spese di lite liquidate in € 508,00 per spese, € 1.941,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore

antistatario avv.Nicola Formica, pone inoltre a carico della Regione Campania le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 12/12/2012 e il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2013.0062902 del 28/01/2013, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna. Successivamente il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2013.0128110 del 20/02/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

Il Settore Genio Civile di Salerno con nota n. 2013.0281060 del 19/04/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al procuratore antistatario, avv. Nicola Formica, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Che con nota pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno in data 02/05/2013 (prot. 2013.0307300) il procuratore antistatario avv.Nicola Formica ha quantificato le spese di lite chiedendo il pagamento a favore dei ricorrenti Sig.ri Tepedino Raffaele e Alberio Lucia, nella stessa nota è stata inviata la documentazione inerente il pagamento delle spese di registrazione a carico della parte vincitrice, del pagamento del CTU, nonché gli estremi dei codici IBAN presso cui effettuare l'accredito delle somme.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

B SPESE LEGALI		
B1	competenze e spese imponibili	€ 7.697,00
B2	12,50% Rimborso spese generali	€ 962,13
B3	4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 346,37
B4	Totale imponibile	€ 9.300,33
B5	+IVA 21,00% su imponibile	€ 1.891,15
B6	Spese liquidate in sentenza ed altro	€ 561,06
TOTALE SPESE LEGALI		€ 11.457,70

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

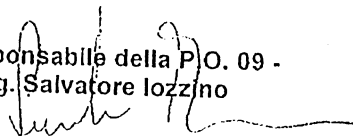
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 11.457,70 (Undicimilaquattrocentocinquantesette/70).

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 95/11 del 02/05/2011 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. Nota avv. Formica prot.n.0307300 del 02/05/2013

Salerno, 11/06/2013

Il Responsabile della P.O. 09 -
Ing. Salvatore Iozzino



A. 95/11
REGISTRATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Fulvio Dacomo

dr. ing. L. Vinci

Presidente

Giudice delegato

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 101/2005 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.5.2011 e vertente

t r a

Tepedino Raffaele (cf. TPD RFL 48B28 H198U) e Albero Lucia, (cf. LBR LCU 56P54 F138I), rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Formica, giusta procura in margine al ricorso, e elettivamente domiciliati in Napoli via Duomo n. 314 presso lo studio dell'avv. Mario Barretta,

- ricorrenti -

e
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio e con lei domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81, giusta procura generale per notar Cimmino, CF: 8004990639

Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Ministero delle Finanze, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui uffici in via A. Diaz n. 11 sono domiciliati,

- resistenti -

13 DIC. 2012

SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti, condannarsi i convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 199.224,19 ovvero la misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi; oltre al rimborso di spese, diritti ed onorario, con attribuzione al procuratore antistatario.

Per i resistenti, dichiararsi la loro carenza di legittimazione passiva e comunque rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 30.9.2005 Tepedino Raffaele e Albero Lucia, proprietari di una villetta facente parte del complesso immobiliare denominato "Parco De Caro" in Mercato San Severino, frazione San

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE REGIONALE
13 DIC 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIALI
Napoli - Via S. Lucia, 81

R. G. n. 101/05
Cron. n. 318
Rep. n. 294
Est. dr. F. Dacomo
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

32251
CC/1499/05
Di Lascio
16/12

1+2 Ecl
1+2 ATTMBU
AW FORTICOT
29-11-2011

Vincenzo, via Marcello n. 16/A, convenivano in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania ed i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 29.10.2003, e chiedendone pertanto la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Si costituivano ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva, oltre che la competenza del Tribunale delle Acque, e la fondatezza nel merito della domanda.

Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, veniva espletata CTU; la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 2.5.2011 passava in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta. Preliminarmente va ritenuta la competenza di questo Tribunale, atteso che le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p.a. in base all'art. 2043 c.c. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del r.d. n. 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. sez. un., 26.8.97, n. 8054). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (Trib. sup. acque, 6.3.96, n. 26; id. 21.5.87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un torrente o di un canale per difetto di manutenzione (Trib. sup. acque 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26).

Va poi ritenuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali proprietari dell'immobile in oggetto, come documentato in atti e non contestato da parte resistente.

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti e delle risultanze della CTU - e come peraltro già rilevato in altri giudizi avanti questo TRAP - è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, il 29.10.2003, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente Solofrana in alcuni punti esondò ed in altri ruppe gli argini sotto la spinta dell'acqua, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare dell'immobile di proprietà dei ricorrenti che rimase invaso dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre,

la n. 169/2005), alcune anche relative al medesimo evento dannoso, nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *"la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua"*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio...."*. All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare. Efficacemente il CTU afferma che (pg. 25 relazione) le cause sono *"imputabili ad una deficienza strutturale del tronco d'alveo oggetto di analisi che avrebbe dovuto essere in grado di convogliare l'onda di piena prodotta dall'evento meteorico in quanto compatibile con la sua capacità idraulica"*.

L'accertamento dei fatti e delle cause dell'inondazione, così come già accertate come detto in precedenti di questo stesso Tribunale e così come descritte dai testi e dal CTU, impone di ritenere la responsabilità della Regione Campania.

Affermato, in primis, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta

individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

La responsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio con la Regione Campania, ha sostenuto che: *"le competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua"*.

Deve pertanto essere esclusa la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti.

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a "comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a.", probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, il CTU ha determinato l'entità dei danni in:

- € 11.794,68 sulla base del prezzario Regione Campania aggiornato al 2008 per rimozione, trasporto a discarica e smaltimento dei detriti, ripristino intonaci, stuccatura e tinteggiatura pareti, rimozione e verniciatura radiatori, rimozione e sostituzione porte in legno;
- € 6.345,37 per danni alla biblioteca;
- € 7.970,00 per danni alle attrezzature informatiche e agli arredi;
- € 2.692,64 per danni all'autovettura;
- € 6.904,00 per mancati redditi da attività professionale conseguenti alla inagibilità dello studio, sulla base del reddito professionale medio degli ingegneri per l'anno 2003 e di un periodo di inattività e recupero pari a gg. 45.

I ricorrenti hanno contestato i valori espressi dal CTU in quanto ritenuti riduttivi in relazione all'effettivo danno subito, come evidenziato sia nella perizia estimativa redatta su incarico del Comune di Mercato S. Severino in data 15.5.2005 dal geom. Acconcia, confermata testimonialmente, sia dal CT di parte ing. Izzo; le osservazioni devono ritenersi in parte fondate.

In relazione ai danni all'immobile, vanno infatti aggiunte le voci inerenti il danno al giardino, allo azzeramento delle intercapedini d'aria delle pareti perimetrali, al circuito elettrico e all'impianto di scarico; si

ritiene pertanto sostituire all'importo indicato dal CTU quello più completo indicato in perizia stimativa dei danni del geom. Acconcia, redatta peraltro in momento prossimo all'evento e pertanto maggiormente attendibile in ordine alla individuazione dei danni e dei lavori necessari alla loro eliminazione, per un totale di € 35.532,74 comprensivi di IVA e direzione lavori.

In ordine agli oggetti vari e attrezzi riposti nel garage, va detto che il geom. Acconcia nella sua relazione ha dichiarato di averli potuti visionare personalmente solo in parte, in quanto solo in parte conservati dai ricorrenti. Si ritiene pertanto provato il danno lamentato, la cui quantificazione va effettuata in via equitativa nella misura ritenuta congrua di € 4.000,00.

In ordine alle attrezzature dello studio di ingegneria, il CTU ha rilevato che la documentazione fotografica presentata agli atti ha descritto in maniera sommaria i danni, per cui ha fatto riferimento alla dotazione tecnica ordinaria di uno studio di ingegneria di medie dimensioni effettuando altresì un confronto con l'insieme delle fatture di acquisto allegate alla produzione di parte. Dalle fotografie prodotte in effetti non si rilevano i danni a tutti i beni indicati in perizia geom. Acconcia (che, ripetesì, ha dichiarato che non tutti i beni mobili erano stati conservati come elemento di prova e da lui quindi visionati); per cui si ritiene di mantenere ferma la liquidazione effettuata dal CTU.

Relativamente al danno da recupero e rifacimento pratiche professionali andate perdute, il CTU ha individuato in giorni 30 il lavoro necessario per il recupero o il rifacimento delle pratiche andate perse o danneggiate; aggiunto ai 15 gg necessari al ripristino dello studio, ha provveduto quindi alla liquidazione del danno sulla base del reddito medio professionale degli ingegneri. Detto procedimento di determinazione del danno deve essere condiviso, posto che non è stata fornita prova né di diversi e maggiori redditi, né di diversi o ulteriori danni rispetto al tempo necessario per il rifacimento dei lavori. Si ritiene tuttavia che, in relazione all'evento come realizzatosi, sia effettivamente limitato il tempo di 15 giorni necessario per il ripristino dello studio, considerati anche i tempi necessari per l'asciugamento delle pareti ed i lavori ad eseguirsi. Si ritiene pertanto dover aggiungere un ulteriore periodo di gg. 15, portando il danno ad € 9.205,48.

Nulla è dovuto per svalutazione dell'immobile in relazione alla eventualità che il danno possa ripetersi, trattandosi di danno non attuale. Nulla in più di quanto ritenuto dal CTU per maggiori danni alla biblioteca, per carenza di prova.

L'importo totale da ritenersi congruo e porre a carico della Regione Campania è pertanto pari a (€ 35.532,74 + € 6.345,37 + € 7.970,00 + € 4.000,00 + € 2.692,64 + € 9.205,48 =) € 65.746,23. Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (29.10.2003) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e

dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Considerata la situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, appare equo compensare le spese relativamente al rapporto intercorso tra i ricorrenti e i Ministeri. A carico della Regione le ulteriori spese, liquidate come da dispositivo. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Tepedino Raffaele e Alberio Lucia nei confronti della Regione Campania e dei Ministeri dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e delle Finanze, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 65.746,23 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione; nonchè alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 508,00 per spese, € 1.941,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario. Pone a carico definitivo della Regione Campania le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

2) Rigetta le domande proposte nei confronti dei Ministeri dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e delle Finanze, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, e compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite.

Napoli 2.5.2011.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE - FOR. EC. GI

(Enrico Sestini)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 27 GIU. 2011

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(Enrico Sestini)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN OBRIO DELLA LEGGE
Comandante della Corte di Appello di Napoli che ne
siano i giudici, e i giudici di mettere in
esecuzione, e di dare esecuzione al Ministero
di giustizia, e di dare esecuzione al Ministero
Forza di lavoro, e di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

FORNICA
procuratore di XATINPUZIONE

Napoli, 5 DIC. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo

La presente copia composta di 2 fogli
conforme al 5 DIC. 2012, esecutiva r. 1

in data 5 DIC. 2012

Napoli, 5 DIC. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Nicola Formica nella qualità di cui in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato la copia conforme munita di formula esecutiva della sentenza che precede, n. 95/11 resa dal Tribunale delle Acque di Napoli nel giudizio iscritto al n. 101/2005 di R.G., per legale scienza e ad ogni effetto di legge a REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.f., corrente in Napoli alla via S. Lucia 81, quivi mediante

Cascone Maria Fortuna
12 DIC 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI
Corte di Appello
UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
Alberto De Luca

NICOLA FORMICA
AVVOCATO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA SEI ORIGINARI TITOLI ELEGIBILI ALBERO	
DATA DI ARRIVO	2 MAG. 2013
PRESA IN CARICO	
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. 01 02 03 04
	PAGARE 01 02 03 04
RESPONSABILE DI LAVORAZIONE	ire. Louino
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

Spett.le
G.R. Campania
Settore Provinciale del Genio Civile
Area 15 - settore 10
Via A. Sabatini 3 - Salerno

Oggetto: vs. comunicazione prot. 2013. 0281060 del 19.04.2013 - giudizio Tepedino Raffaele e Albero Lucia c/ Regione Campania + 2. Documentazione per liquidazione sentenza.

In riscontro alla vs. richiesta in oggetto, si allega alla presente la seguente documentazione:

- conteggio degli importi dovuti ai sigg. Tepedino/Albero, compreso spese, rivalutazione ed interessi come liquidati in sentenza;
- copia fatture di pagamento C.T.U.;
- copia mod. F24 relativo all'avvenuto pagamento della imposta di registro;
- dichiarazione dei sigg. Tepedino/Albero relativa all'accredito su conto corrente bancario delle somme, con indicazione degli estremi per il bonifico;
- specifica delle spese, diritti ed onorari del sottoscritto procuratore antistario con nota pro-forma ed indicazione in calce degli estremi per il bonifico bancario.

Distinti saluti.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0307300 02/05/2013 11,36
Ritorno: FORMICA NICOLA (AVV.)

Assegnatario: Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica: 15.1.22. Fascicolo: 6 del 2012



Rosale

avv. Nicola Formica
Nicola Formica

963

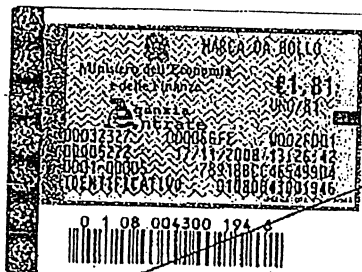
1

CONTEGGIO DELLE SOMME DOVUTE
AI SIGG. TEPEDINO RAFFAELE ED ALBERO LUCIA
per sorta capitale, rivalutazione ed interessi
nonché spese anticipate
IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL T.R.A.P. NAPOLI n. 95/2011

Sorta capitale	65.746,23
Sorta capitale rivalutata in base agli indici ISTAT dalla data dell'evento (29.10.2003) al deposito della sentenza	76.230,32
Interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno dalla data dell'evento (29.10.2003) alla data odierna	15.846,24
spese anticipate per compenso CTU	2.653,74
spese di registrazione	2.720,40
TOTALE	<u>97.450,70</u>

2

MAURIZIO GIANNATTASIO
INGEGNERE



Spett. Tepedino Raffaele
Via Marcello, 16/A
fraz. San Vincenzo
84085 Mercato San Severino (Sa)

C.F.: TPD RFL 48B28 H198 U

FATTURA n.7 del 05-07-2008

OGGETTO: Consulenza tecnica d'ufficio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche relativa alla causa promossa da Tepedino Raffaele e Albero Lucia contro Ministero dei Lavori Pubblici e delle Finanze e Regione Campania. (N° Rge 101/2005).

ANTICIPO

a) Compenso per prestazione professionale	375,37
b) Contributo INPS art. 2 Legge 393/95 (4% a)	15,01
c) Contributo integrativo INARCASSA [2% (a+b)]	7,81
Bollo	1,81
TOTALE DA INCASSARE	400,00

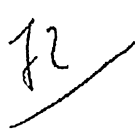
Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria per il 2008).

Si prega di accreditare l'importo alle seguenti coordinate bancarie:

IT	45	H	03268	22300	052497652770	MAURIZIO GIANNATTASIO
COD PAESE	CIN	CIN BBAN	ABI	CAB	N° CONTO	BENEFICIARIO

P.I. 03772430652 C.F. GNNMR273A10F8391
VIA S. EUSTACHIO N°37 • 84133 • SALERNO
☎: 3284890365 - 0893069912

③



C.F.: TPD RFL 48B28 H198 U

OGGETTO: Consulenza tecnica d'ufficio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche relativa alla causa promossa da Tepedino Raffaele e Alberio Lucia contro Ministero dei Lavori Pubblici e delle Finanze e Regione Campania. (N° Rge 101/2005).

a) Compenso per prestazione professionale	2.076,16
b) Contributo INPS art. 2, Legge 335/95 (4% a)	83,05
c) Contributo Integrativo INARCASSA [2% (a+b)]	43,18
Spese documentate	49,54
Bollo	1,81
TOTALE DA INCASSARE	2.253,74

Si prega di accreditare l'importo alle seguenti coordinate bancarie:

IT	45	H	03268	22300	052497652770	MAURIZIO GIANNATTASIO
COD PAESE	CIN	CIN BBAK	ABI	CAB	N° CONTO	BENEFICIARIO

P.I. 03772430652 C.F.GNNMRZ73A10F8391
VIA S. EUSTACHIO N°37 - 84133 - SALERNO
☎ : 3284890365 - 0893069912

5

Alla Giunta Regionale Della Campania, Settore Provinciale Del Genio Civile Di Salerno

Oggetto: Risarcimento Danni di cui alla sentenza n. 95/51 del Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche Presso la Corte D'Appello Di Napoli per il procedimento R.G. n. 101/05, cron. 318 Rep. 297. Comunicazione Coordinate Bancarie per la riscossione del risarcimento.

In riferimento all'oggetto, i sottoscritti Albero Lucia e Raffaele Tepedino comunicano di voler ricevere il pagamento del risarcimento e delle spese sostenute per il giudizio tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:



ANTONVENETA
GRUPPO MONTEPASCHI

TEPEDINO RAFFAELE
V. MARCELLO 16/A
84085 MERCATO SAN SEVERINO SA

Agenzia bancaria MERCATO S. SEVER. AG.1 - 9314 Conto Corrente N. 10360.38 IN EURO ORDINARIO
--

Coordinate bancarie: ABI 01030 CAB 76240 C/C N. 10360.38 BBAN A 01030 76240 000001036038 IBAN IT 33 A 01030 76240 000001036038 BIC PASCITM1779
--

Mercato S. Severino 29/04/2013

distinti saluti

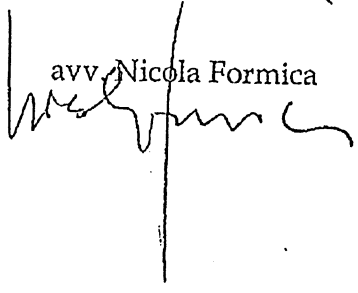
Albero Lucia
Raffaele Tepedino

NICOLA FORMICA
AVVOCATO

Specifica delle spese, diritti ed onorari

per l'assistenza e la difesa dei sigg. Albero Lucia e Tepedino Raffaele nella causa contro Regione Campania, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque di Napoli, iscritta al n. 101 R.G. 2005, definiti con sentenza n. 95/2011,

diritti liquidati		1.941,00
onorari liquidati		5.500,00
spese liquidate	508,00	
compensi per prestazioni successive al deposito della sentenza, calcolati in base alle tabelle di cui al d.m. 127/2004:		
disamina sentenza		52,00
diritti per richieste copie		48,00
spese copie	37,20	
esame dei titoli esecutivi		52,00
richiesta notifica		52,00
spese notifica	15,86	
ritiro e disamina relate		52,00
Rimborso forfettario spese generali ex art. 14		962,13
TOTALE	561,06 -	8.659,13 ✓
Cassa di previdenza avvocati		346,37 ✓
I.V.A.		1.981,21 1891,15
TOTALE complessivo		11.547,77 11.457,40

avv. Nicola Formica


avv. Nicola Formica
via Roma 56, 83025 Montoro Inferiore (AV)
c.f. FRMNCL62M23F693B
p.i. 01753160645

Spett.le
Tepedino Raffaele
c.f. TPDRFL48B28H198U
Albero Lucia
c.f. LBRLCU56P54F138I
Via Marcello 16A
MERCATO SAN SEVERINO (SA)

pro-forma del 29 aprile 2013

<i>Prestazioni</i>	<i>spese</i>	<i>diritti e onorari</i>
compenso per assistenza e difesa nella causa innanzi al Tribunale Regionale delle Acque di Napoli, iscritta al n. 101 R.G. 2005, come liquidati nella sentenza n. 95/2011, nonché compensi per attività successive al deposito della sentenza, compreso il rimborso forfettario spese generali (12,5%, ex art. 14 d.m. 127/2004)	561,06	8.659,13
Cassa di previdenza avvocati		346,37
I.V.A.		1.981,21
ritenuta di acconto		0
riporto spese		561,06
Tot. da versare		11.547,77
		11.457,70

IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI CUI SOPRA DOVRA' ESSERE ESEGUITO
A MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL CONTO
IDENTIFICATO CON IBAN IT76D0103076240000001404080
ALL'ESITO DEL PAGAMENTO SARA' EMESSA E SPEDITA LA RELATIVA FATTURA